

## SUL CESAROPAPISMO DI GIUSTINIANO

### INTRODUZIONE

Fu l'imperatore Giustiniano I° (527-565) cesaropapista? E se fu tale, in qual senso e misura? È notorio che questo problema è uno dei più dibattuti tra gli studiosi di diritto romano (romanisti) e quelli di storia civile ed ecclesiastica bizantina (bizantinisti) o di storia della Chiesa antica in genere.

Nelle pagine che seguono intendiamo offrire soltanto un primo abbozzo di una ricerca — molti oggi direbbero «rivisitazione» — personale. A tale consapevolezza di intenzioni se ne aggiunge un'altra di indole oggettiva: la notevole complessità del problema considerato nelle sue varie incidenze; se non si scorge o se si perde di vista questa complessità oggettiva del problema, si cade nell'illusione che esso sia — ed a molti è effettivamente sembrato essere — semplice o, addirittura, assai semplice.

Va da sé comunque che, per impostarlo in modo corretto e quindi tentarne una soluzione piuttosto seria, bisogna sapere in precedenza *chi fu Giustiniano* e che cosa significa esattamente *cesaropapista*.

In questa sede dobbiamo contentarci di richiamare tali nozioni in maniera rapida, ma il più possibile chiara ed esatta. E della stessa natura saranno le nostre citazioni e i nostri riferimenti bibliografici.<sup>1</sup>

#### 1) *Chi fu Giustiniano?*

Il suo nome suscita ricordi differenti, secondo l'esperienza culturale che ciascuno di noi ha fatto leggendo, ad esempio, le poche

---

<sup>1</sup> I nostri rimandi, di natura evidentemente antologica, vogliono soltanto orientare il lettore ad eventuali letture e ricerche ulteriori. Nelle pubblicazioni che segnaliamo, egli troverà in abbondanza altre segnalazioni bibliografiche, accompagnate spesso da analisi e discussioni critiche.

righe o le pochissime pagine dedicate a questo imperatore nei nostri manuali scolastici, oppure facendo qualche viaggio a Ravenna o a Costantinopoli. In molti il nome di Giustiniano richiama subito la sua figura posta di fronte a quella della consorte Teodora nel celebre mosaico dell'abside di S. Vitale a Ravenna; in altri, invece, il suo ricordo é associato all'immensa e splendida chiesa di Santa Sofia a Istanbul, costruita da Giustiniano negli anni 531-537; in altri, infine, il nome di Giustiniano fa pensare innanzi tutto alla sua opera legislativa fissata nelle quattro sezioni del grandioso *Corpus iuris civilis*: il *Codex Iustinianus*, le *Institutiones*, i *Digesta* o *Pandectae*, le *Novellae [constitutiones]*.<sup>2</sup>

Nella memoria invece dei lettori o studiosi di libri ed articoli consacrati a Giustiniano e al suo tempo, i ricordi fanno ressa. É loro facile ricordare che Giustiniano nacque verso il 482 d.C. a Tauresium, un villaggio della Macedonia non distante da Scupi (la turca Uskub e l'odierna Skoplje); che fin dalla sua adolescenza andó a Costantinopoli, dove suo zio Giustino, ufficiale della guardia palatina, lo accolse come un figlio e gli fece fare buoni studi di lettere, storia, diritto, ecc. e lo spinse ad entrare nella carriera militare; che, divenuto suo zio imperatore nel 518, Giustiniano fece una rapida carriera politica e sposó nel contempo Teodora, chiacchieratissima donna di spettacolo, superando gravi difficoltà giuridiche, morali e sociali. Sopra tutto sará facile ricordare che Giustiniano, morto lo zio Giustino nel 527, cinse la corona imperiale dopo varí anni di governo esercitato a nome dello zio; che la sua politica interna ed estera fino al 565, anno della sua morte, fu esattamente la continuazione e lo sviluppo della politica perseguita sotto Giustino: *riunificazione politica* dell'Impero romano, la cui parte occidentale era caduta in mano a Vandali, Visigoti, Ostrogoti, Franchi, Burgundi, ecc., *unificazione religiosa, amministrativa e culturale* dei varí popoli compresi entro i confini dell'Impero.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Non sará inutile ricordare che la denominazione di *Corpus iuris civilis* fu coniata soltanto nel 1569 dal romanista francese Denys Godefroy (1549-1621), noto col nome latinizzato di *Gothofredus*, che nel 1583 pubblicó il fortunatissimo *Corpus iuris civilis cum notis*; cfr. F. P. GABRIELI, *Godefroy Denys, in Novissimo Digesto Italiano*, 4ª ed., VII (Torino 1961), p. 1141 sgg.

<sup>3</sup> Cfr., ad es., le opere complessive di Ch. DIEHL, *Justinien et la civilisation Byzantine au VI<sup>e</sup> siècle*, Paris 1905; B. BIONDI, *Giustiniano primo, principe e legislatore cattolico*, Milano 1936; B. RUBIN, *Das Zeitalter Iustinians*, Bd. I,

Per attuare questo programma grandioso, Giustiniano si impegnò in guerre essenzialmente di difesa e in gravosi pagamenti di tributi alla Persia dei Sassanidi e a varie popolazioni barbariche che premevano sui confini danubiani e nei territori illirico-balcanici; scatenò alcune guerre di conquista che, dal 533 al 560 circa, fecero rientrare nell'Impero l'Africa vandolica, la Dalmazia, l'Italia, alcune porzioni della Spagna meridionale, alcune regioni della Persarmenia e tutta la Lazica (la Colchide classica, sulla costa sud-orientale del Mar Nero);<sup>4</sup> si prodigò in un'attività legislativa che ha del prodigioso, nel tentativo di ordinare, semplificare e rendere più eque ed umane le leggi esistenti, ma anche col proposito di rafforzare e rinnovare i vecchi istituti pubblici e privati, civili e religiosi, non peritandosi di abolire ciò che gli sembrava superato, ingombrante, privo di aderenza alla realtà dei suoi tempi<sup>5</sup> o, addirittura, contrario al diritto naturale;<sup>6</sup> profuse somme ingenti nella costruzione di chiese, istituti di assistenza, mura di città, castelli, fortificazioni, ponti, canali, ecc., per cui, sotto Giustiniano l'arte architettonica, la scultura e la pittura (almeno quella a mosaico) bizantine raggiunsero l'apogeo, tanto che la storiografia moderna ha potuto parlare giustamente dell'«età d'oro di Giustiniano».<sup>7</sup>

---

Berlin 1960 (Bd. II in corso di stampa); J. BARKER, *Justinian and the Later Roman Empire*, Madison 1966. Delle tante opere divulgative ricordiamo solo R. BROWING, *Giustiniano e Teodora*, trad. dall'ingl., Milano 1974, con buone indicazioni bibliografiche alle pp. 261-66.

<sup>4</sup> Cfr. DIEHL, *Justinien*, cit., p. 173 sgg.; J. B. BURY, *History of the Later Roman Empire (395-565)*, 2 voll., London 1923, II, *passim*, specialmente p. 124 sgg.; G. OSTROGORSKY, *Storia dell'impero bizantino*, trad. dal ted., 2ª ed., Torino 1968, 59-62. L. BRÉHIER, *Vie et mort de Byzance (= Le monde Byzantin, I)*, 2ª ed., Paris 1969, 33-35.

<sup>5</sup> Cfr. OSTROGORSKY, op. cit., pp. 63-66; G. ARCHI, *Giustiniano legislatore*, Bologna, Zanichelli, 1970; R. BONINI, *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*, 3ª ed., Bologna 1979.

<sup>6</sup> Cfr. B. BIONDI, *La concezione cristiana del diritto naturale nella codificazione giustiniana*, in «Rev. Intern. des Droits de l'Antiquité» IV (1950), pp. 129-58.

<sup>7</sup> Cfr. A. GRABAR, *Die Kunst im Zeitalter Iustinians. Vom Tode Teodosius I. bis zum Vordringen des Islam* (Universum der Kunst), München 1967; Christa SCHUG-WILLE, *L'arte bizantina*, trad. dal ted., Milano 1970, pp. 86-152.

## 2) Che vuol dire esattamente «cesaropapista»?

Un'occhiata sui migliori dizionari storici e giuridici ci presenta una definizione chiara e costante. Nella *Enciclopedia storica Zanichelli*<sup>8</sup> si scrive che il cesaropapismo é il «sistema di relazioni fra potere civile (Cesare) e potere religioso (papa), nel quale il primo estende la sua giurisdizione anche su terreni tradizionalmente riservati al secondo, come la definizione di controversie dogmatiche o l'organizzazione disciplinare interna della Chiesa» (p. 17). Più brevemente: se lo Stato/Cesare si arroga un diritto riservato alla Chiesa/Papa, si ha un'azione, una politica o una situazione «cesaropapista», e dunque si pratica il cesaropapismo; il contrario — cioè lo sconfinamento giurisdizionale della Chiesa ai danni dello Stato — potrebbe chiamarsi «jerocratismo» o «teocratismo».

Alla luce di questi concetti, possiamo formulare il quesito centrale del nostro discorso: fu Giustiniano «cesaropapista» nel senso che egli si sia arrogata la giurisdizione in campi «riservati» esclusivamente alla Chiesa? Insomma: pensó ed agí egli effettivamente *da cesare e da papa*?

Questa domanda é evidentemente di carattere storico. Perció la risposta va cercato innanzi tutto, se non esclusivamente, sul piano della realtà storica, cosí come ci é possibile ricostruirla con l'aiuto dei documenti superstiti.

### I — I DATI STORICI E LE INTERPETRAZIONI STORIOGRAFICHE

Ora, qual'é la realtà storica finora accertata circa il pensiero e l'azione di Giustiniano sul piano religioso ed ecclesiastico?

Anzitutto osserviamo: é una realtà molto complessa, ma tutta attraversata da un solco, che fa da segno di riconoscimento e da filo conduttore.

Seguendo una tradizione imperiale risalente in un certo senso a Costantino, Giustiniano nel praticare la sua politica religiosa ed ecclesiastica faceva spesso uso di leggi e decreti emanati di sua autorità. Questo modo di procedere si osserva sia nella sua opera a favore

<sup>8</sup> A cura di varí autori, Bologna, Zanichelli, 1975.

delle strutture, dell'amministrazione e della vita della Chiesa ufficiale sia nella sua lotta che, essendo in parte di conquista missionaria e in parte di difesa della fede cristiana cattolica od ortodossa, si configurava spesso fatalmente come un'aggressione gratuita contro il paganesimo e il manicheismo, contro gli ebrei e i samaritani, contro l'arianesimo, il nestorianesimo e il monofisismo, come pure contro l'origenismo e qualsiasi altro movimento ritenuto ereticale.<sup>9</sup>

Erede del culto imperiale nella forma cristianizzata da Eusebio di Cesarea nel secolo IV<sup>o</sup>, Giustiniano, come *imperator Romanorum*, si ritiene, fra l'altro, la «legge vivente» (νόμος ἔμψυχος), l'unico detentore del supremo potere legislativo; perciò si serve di editti e costituzioni imperiali per imporre formule di fede, scagliare anàtemi e promulgare nuove disposizioni costituzionali ed amministrative d'ogni genere, che i sudditi devono semplicemente accettare e il clero semplicemente sottoscrivere, escludendo ogni possibilità di rifiuto od opposizione.<sup>10</sup> Facendo così, egli si mise ben presto a scavalcare la gerarchia ecclesiastica; anzi, volendo definire questioni di fede in veste di imperatore-teologo, si sostituì perfino ai concili ecumenici, come avvenne quando pubblicò editti a favore del teopaschismo o contro l'origenismo e i Tre Capitoli.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Per un'esposizione completa e ben documentata, si v. E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, II. *De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien*, Paris-Bruxelles-Amsterdam 1949, pp. 369-95; 623-90; J. JARRY, *Hérésies et factions dans l'Empire byzantin du IV<sup>e</sup> au VII<sup>e</sup> siècle*, Le Caire 1968, 342-82. Tra le sintesi più attendibili v. H.-G. BECK, in *La Chiesa tra Oriente ed Occidente* (= *Storia della Chiesa*, dir. da H. JEDINI, vol. III, trad. dal ted., Milano 1978, pp. 17-27; Id., *Geschichte der orthodoxen Kirche im byzantinischen Reich* (= *Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch...* hsg. von B. Möller, Bd. 1, Liefg. 1), Göttingen 1980, 13-37; G. FEDALTO, *Le Chiese d'Oriente da Giustiniano alla caduta di Costantinopoli*, 2<sup>a</sup> ed., Milano 1991, 1-27.

<sup>10</sup> Cfr. ad es. G. GLAIZOLLE, *Un empereur théologien, Justinien. Son rôle dans les controverses, sa doctrine christologique*, Lyon 1905; H.-G. BECK, *Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich*, München 1959, pp. 279-430; G. DOWNEY, *Justinian and the Imperial Office* (= *Lectures in memory of Taft Semple*, 2), Cincinnati 1968; M. AMELOTTI, *Giustiniano tra teologia e diritto*, in G. G. ARCHI (dir.), *L'imperatore Giustiniano. Storia e mito. Giornate di studio a Ravenna, 14-16 ottobre 1976*, Milano 1978, 133-160; G. CRONT, *La répression de l'hérésie au Bas-Empire pendant le règne de Justinien I<sup>er</sup> (527-565)*, in «*Βυζαντικά*» 2 (1982), 37-51.

<sup>11</sup> V. ad es., E. A. KADEN, *L'Église et l'État sous Justinien*, in «*Mémoires*

Questo suo atteggiamento, già criticato e discusso alla sua epoca, nei tempi moderni ha sollevato un gran polverone di polemiche tra storici civili ed ecclesiastici da una parte e «romanisti» (= studiosi delle istituzioni e della storia del diritto romano) dall'altra.

Gli storici, sotto l'influsso della storiografia dei tempi stessi di Giustiniano, definiscono la sua legislazione ecclesiastica piuttosto opprimente, tirannica, asfissiante, arbitraria, cesaro-papista, ecc.; mentre i «romanisti» la giudicano piuttosto equa, fedele allo spirito del cristianesimo, utile o necessaria allo Stato e alla Chiesa, e via dicendo. Diciamo «piuttosto». Giacché nessun rappresentante dei due gruppi è tanto avverso o tanto favorevole, da veder tutto nero o tutto bianco; benché tra gli studiosi di estrazione ortodossa non manchino alcuni che vedono tutto bianco od oro rutilante, al punto da definire Giustiniano «imperatore e santo» e da considerare le critiche rivolte alla sua opera e alla sua politica un «assassinio» della sua personalità.<sup>12</sup>

In ogni caso, non è facile dire fino a qual segno siano giustificate le singole interpretazioni delle due tendenze. Finora, qualsiasi tentativo fatto per tracciare un quadro complessivo della realtà di fronte a cui ci pone Giustiniano, mostra, accanto a zone luminose, cupe zone d'ombra; e ciò, anche quando gli storici sono riusciti a liberarsi più o meno completamente dai preconcetti, soprattutto da quelli pseudo-culturali o ideologici.

Pur riconoscendo a Giustiniano meriti altissimi, pur ammirando il suo eroico senso di responsabilità nell'esercizio del potere imperiale, si resta perplessi di fronte al suo comportamento verso la Chiesa, della quale egli si protesta nondimeno figlio rispettoso, difensore devoto e risoluto, e per la cui unità, benessere spirituale e materiale, egli lavora instancabilmente e lotta accanitamente. Tutto sommato, Giustiniano la fa da padrone con la Chiesa e, malgrado tutte le attenuanti

---

publiés par la Faculté de droit de Genève», IX (1952), pp. 109-54; A. GRILLMEIER - H. BACHT, *Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart*, 3 voll., Würzburg 1951-54, II, 791-839.

<sup>12</sup> Cfr. ultimamente il greco-americano A. GEROSTERGIOS, *Justinian the Great: The Emperor and Saint*, Belmont (Mass.), Inst. for Byz. and Modern Greek Studies, 1982; preceduto dallo slavo-americano G. JOTIROFF, *The Assassination of Justinian's Personality*, Lynn 1974. Per valutazioni più equilibrate, v. ad es. i saggi di A. CARILE, G. G. ARCHI, M. AMELOTTI, R. BONINI, A. PERTUSI e G. CAVALLO, in G. G. ARCHI (dir.), *L'imperatore Giustiniano. Storia e mito*, cit.

e scusanti che la riflessione storica possa suggerirci, in certi momenti egli dá l'impressione di trattare sia la Chiesa ufficiale che le altre Chiese o religioni come un ragazzino imbizzito tratta la bambola strappata di mano alla sorellina. Non per nulla egli viene posto tra i campioni del sistema politico ed ecclesiastico, che lega strettamente e asservisce la Chiesa allo Stato; di quel sistema, che la storiografia tedesca ha definito «Byzantinismus», riferendosi precisamente alla storia complessiva dello Stato bizantino e di quelli che ne hanno riprodotto o imitato la costituzione.<sup>13</sup>

Si osserva che Giustiniano mostra maggior cautela fin verso l'anno 540, quando era ancora occupato nella difficile conquista dell'Italia dominata dai Goti. Ma, profilatasi certa tale conquista e caduto il papa sotto il suo dominio diretto, egli cominció a trattare il vescovo di Roma come uno dei cinque patriarchi dell'Impero, come *un suo suddito* sul piano civile e religioso. Certo, egli non si riteneva personalmente né vescovo né papa; ma, in quanto «autokrator» e «basileus dei Romani», in quanto «vicario di Dio in terra», si riteneva al di sopra di tutti i vescovi e dello stesso papa, i quali gli dovevano ubbidienza incondizionata.

Per conseguenza, pur riconoscendo il vescovo di Roma non solo come patriarca d'Occidente ma anche come «capo di tutte le sante chiese»,<sup>14</sup> Giustiniano considerava suo *diritto* indiscusso di poter eleggere e deporre il papa a suo piacimento, come soleva già fare con i patriarchi di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. I casi tragici o drammatici dei papi Silverio, Vigilio e Pelagio I° ne sono la prova.

La condotta di Giustiniano, divenne di prammatica per i suoi successori: la regola, dalla quale non si scosteranno mai piú, salvo l'impossibilitá politica di esercitare quel *diritto*.

Il suo atteggiamento despotico-assolutistico — che Steven Run-

---

<sup>13</sup> Cfr. A. SEIDER, *Byzantinismus*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, II (Freiburg im Brsg. 1931), col. 684; *Der Grosse Herder. Nachschlagwerk für Wissen und Leben*, IV. Aufl., II (Freiburg im Brsg. 1932), p. 1714; H. G. *Byzantinismus*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, II<sup>a</sup> Aufl., II (Freiburg 1958), col. 864 (il Beck ritiene, a buon diritto, che il termine, se usato come «caratterizzazione totale e valida senza sfumature», é scientificamente inutilizzabile).

<sup>14</sup> Vedi *Lettera al papa Giovanni*, in *Collectio Avellana*, ed. O. GUENTHER, in CSEL 35 p. 322 sgg.; *Lettere al papa Agapito*, ivi, pp. 338-347.

ciman ha definito impropriamente «teocratico»<sup>15</sup> — si rivela in tutta la legislazione ecclesiastica di Giustiniano, per quanto equa, umana, anzi cristiana, possa essere nei suoi contenuti concreti e nei suoi ideali. Questo vale, almeno, alla luce dei risultati finora acquisiti dalla scienza storica e storico-giuridica.

Il *Corpus Iuris Civilis* ci ha conservato circa 90 costituzioni emanate da Giustiniano in materia ecclesiastica; ma in realtà le leggi codificate in tale materia, e spesso derivate dallo spezzettamento delle 90 costituzioni su accennate, ammontano a circa 500.<sup>16</sup>

Esse tuttavia ci forniscono solo una parte dell'immensa attività legislativa svolta da Giustiniano in materia ecclesiastica, perché tante sue costituzioni posteriori alla seconda edizione del *Codex Iustinianus* pubblicata nel 529, andarono perdute per il fatto che non furono inserite nelle *Novellae*, la cui raccolta non fu fatta curare dall'imperatore in modo sistematico e costante.<sup>17</sup> Ora, le caratteristiche di tale massa legislativa sono tali da farne emergere sempre la natura dispotica, come, del resto, è stato evidenziato nella fumana di studi e ricerche di cui essa è stata ed è oggetto in molte lingue di cultura.<sup>18</sup> Ecco qualcuna di tali caratteristiche.

<sup>15</sup> Cfr. *La teocrazia bizantina*, trad. ital., Firenze 1988. Si tratta della raccolta di sei lezioni tenute a Cincinnati nel 1973, raccolte in volume e pubblicate nel 1977. Le arguzie, le bizzarrie e le tendenziosità spesso prevalgono sui fatti; i quali, come se non bastasse, sono spesso campati in aria o documentati in modo fantasioso e fuorviante. Cfr. C. CAPIZZI, in «*Civ. catt.*», 1989, III, pp. 533-34; Id., *Teocrazia bizantina e arguzia britannica*, in «*Storia e Civiltà*», V (1989), 102-121.

<sup>16</sup> Cfr. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, cit., II, p. 402. Per una densa sintesi sulla legislazione ecclesiastica di Giustiniano e dei suoi rapporti col diritto canonico, come pure per una enumerazione sistematica delle singole leggi religiose ed ecclesiastiche, v. C. DE CLERQ, s.v. *Corpus juris civilis*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, IV (Paris 1949), coll. 654-80.

<sup>17</sup> V. l'opera tuttora classica di P. NOAILLES, *Les collections de l'empereur Justinien*: t. I, *Origine et formation sous Justinien*, Paris 1912; t. II, *La collection grecque des 168 nouvelles*, Bordeaux 1914.

<sup>18</sup> S. v., ad es., P. COLLINET, *Études historique sur le droit de Justinien*: I, *Le caractère oriental de l'oeuvre législative de Justinien*, Paris 1912; II, *Histoire de l'École de droit de Beyrouth*, Paris 1925; A. ALIVISATOS, *Die Kirchliche Gesetzgebung des Kaisers Iustinians I.*, Berlin 1913; A. CASSETTI, *Giustiniano e la sua legislazione in materia ecclesiastica* (tesi di laurea), Roma 1958.



1. *Rispetto a Giustiniano* come legislatore le leggi suddette ci fanno toccare con mano a) che egli, da una parte, usurpa spesso il diritto di legiferare che era proprio dei papi e delle piú alte gerarchie ecclesiastiche riunite o no coi propri suffraganei in sinodi ecumenici o locali; benché sia evidente il suo sforzo di armonizzare le «leges» dell'Impero coi «canones» della Chiesa, verso i quali intende mantenersi fedele ratificandoli con la propria autorità imperiale;<sup>19</sup> b) che, dall'altra, egli conferisce alla Chiesa ufficiale tanti e tali privilegi in materia civile e amministrativa, da renderla sempre piú un organo esecutivo dello Stato, ossia della volontà imperiale.<sup>20</sup>

2. *Rispetto ai sudditi* — oggetto di tale legislazione — va subito osservato che né i laici né gli ecclesiastici contemporanei di Giustiniano (fatta eccezione degli oppositori aperti della sua politica, come i papi Ormisda, Vigilio e Pelagio I°, e i difensori dei Tre Capitoli, come Liberato di Cartagine e Facondo di Ermiane) trovavano da ridire sul suo atteggiamento despótico, perché l'ideologia politica del tempo — a cui abbiamo spesso accennato — specialmente in Oriente lo trovava logico, e perché gli sconfinamenti imperiali in campo ecclesiastico erano compiuti per lo piú in accordo con la legislazione canonica precedente o col consiglio di ecclesiastici di corte. È molto significativa a proposito una dichiarazione fatta dal patriarca Menna nel sinodo tenuto a Costantinopoli dal 2 maggio al 4 giugno 536: «Pensiamo — egli disse in una sessione ai 73 vescovi e ai numerosi monaci ed ecclesiastici presenti — che la Vostra Carità non ignori affatto i propositi e lo zelo dimostrati dal nostro pio e protetto da Dio imperatore a favore della nostra fede ortodossa, e come sia doveroso che nessuna delle questioni discusse nella santissima Chiesa venga risolta senza che egli dia il suo parere e i suoi ordini» (καὶ προσήκει τῶν ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ ἐκκλησίᾳ κινουμένων παρὰ γνώμην αὐτοῦ καὶ κέλευσιν γενέσθαι).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Cfr. specialmente BIONDI, *Giustiniano primo, principe e legislatore cattolico*, cit., pp. 92-116; ID., *Il diritto romano cristiano*, 3 voll., Milano 1952-54, I, 231-52.

<sup>20</sup> Cfr. DIEHL, *Justinien*, cit., pp. 316-21; KADEN, art. cit., passim.

<sup>21</sup> MANSI, VIII, col. 970 B = *Acta Conciliorum Oecumenicorum*, ed. E. Schwartz, III, p. 181, rr. 33-36.

## II — CESAROPAPISMO OGGETTIVO E CESAROPAPISMO SOGGETTIVO

Questa complessità di atteggiamenti e di situazioni non sembra tale da sminuire il carattere cesaro-papista della legislazione ecclesiastica di Giustiniano agli occhi della maggior parte degli studiosi moderni; ma i sostenitori della tesi opposta sono ben lungi dal darsi per vinti. Sulla scia di antichi autori, come il belga Jean Baptiste Pitra e il nostro Angelo Mai, un eminente romanista siciliano, Biondo Biondi, pubblicò poco meno di un sessantennio fa un libro vigoroso per dimostrare, fra l'altro, che Giustiniano non può essere definito «cesaropapista» nel senso usuale della storiografia moderna: egli non perseguì la politica in cui il sovrano civile vuol farla anche da papa; infatti non confuse mai né teoricamente né praticamente il potere dell'*imperium* col potere del *sacerdotium*; e, se si ritenne onnipotente rispetto alle leggi umane, rispetto alle leggi divine si confessò sempre un umile esecutore.<sup>22</sup>

In una sua opera posteriore, più voluminosa e giustamente rinomata, tale tesi fu dal Biondi non solo ripetuta, ma rafforzata con nuovi argomenti, ricavati, soprattutto dall'analisi storica ed esegetica dell'impostazione generale del *Corpus Iuris Civilis* e di numerose costituzioni singole, pubblicate da Giustiniano nel suo *Codex* e nelle *Novellae*.<sup>23</sup>

In breve: tenendo presente che «l'elemento religioso é ciò che dá il tono a tutta la legislazione di Giustiniano»,<sup>24</sup> e altresí che a noi non interessa l'uomo Giustiniano e neppure la complessa realtà storica dei rapporti tra Stato e Chiesa sotto il suo governo, ma l'atteggiamento deducibile dalla sua legislazione, si deve dire — secondo il Biondi — che Giustiniano, legiferando, non usurpò mai come rappresentante dello Stato il potere della Chiesa, neppure quando legiferò in campo dogmatico, 1) perché egli si comportò sempre da ortodosso e non da eretico; 2) perché cercò sempre il debito consenso

<sup>22</sup> B. BIONDI, *Giustiniano primo, principe e legislatore cattolico*, cit., specialmente pp. 11-26; ID., *Il diritto romano cristiano*, cit., I, 181-230.

<sup>23</sup> *Il diritto romano cristiano, passim*; ma v. specialmente I, pp. 135-65; 185-88 (rassegna degli autori che, secondo il Biondi, hanno infondatamente accusato Giustiniano di «cesaropapismo»); 189-230; 242-52; 349-57; III, pp. 367-74.

<sup>24</sup> *Il diritto romano cristiano*, cit., I, p. 135.

della gerarchia ecclesiastica; 3) perché si dimostrò tanto rispettoso dei Concili ecumenici e delle loro decisioni da elevarne i *canones* a leggi dello Stato; 4) perché, come imperatore cristiano, si sentiva necessariamente in dovere di promuovere l'unità e la buona salute morale e religiosa dell'Impero, dati i pericoli interni ed esterni che lo minacciavano, anche a causa della passionalità teologica che imperversava ai suoi tempi; 5) perché, tutto sommato, la Chiesa non solo collaborò con lui, ma spesso ne sollecitò l'intervento e ripeté i concetti da lui formulati; 6) perché, infine, le conseguenze della sua opera legislativa furono buone e non cattive. Dunque — conclude il Biondi — Giustiniano non fu affatto il cesaropapista che tanta storiografia si compiace di dipingere. Egli, se mai, perseguì ed attuò «un'idea di protezione dell'*imperium* per il *sacerdotium*, un'idea che non importa necessariamente una signoria del protettore sul protetto».<sup>25</sup>

Più recentemente la qualifica di «cesaropapismo», data alla concezione dei rapporti tra Stato e Chiesa nell'Impero bizantino in genere, è stata respinta come una «semplificazione» indebita da uno dei maggiori rappresentanti ortodossi della bizantinistica, scomparso recentemente, il pope americano John Meyendorff.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Il diritto romano cristiano*, cit., I, p. 191; meritano d'essere riprodotti i due capoversi che seguono immediatamente tale asserzione: «Se poi il cesaropapismo si considera come formula che sinteticamente vuole rispecchiare il fatto che l'imperatore ha legiferato largamente in materia religiosa, ciò è un fatto storico innegabile; si tratta allora di valutarlo, cioè di vedere da quale esigenza fu determinato, se tale legislazione sia legittima dal punto di vista della Chiesa, quali conseguenze ha prodotto, se, sotto il profilo religioso, tutto ciò sia stato un bene od un male.

Non è mia intenzione narrare la intricatissima cronaca dei rapporti tra impero e Chiesa, intessuta di belle e brutte pagine, la quale può leggersi nelle note trattazioni, generali e speciali, di storia sia civile che ecclesiastica, giacché i fatti, in linea di massima, non sono incerti, ma si prestano ad una diversa valutazione. Occorre piuttosto cogliere in essi quanto vi sia di essenziale, che risponda ad una linea costante, sceverando quello che possa essere fatto di cronaca od episodio contingente. Bisogna inoltre collocare al primo piano la legislazione, né trascurare, come si è fatto finora, gli apprezzamenti che la Chiesa di allora manifestava circa l'opera imperiale». Pur con le debite concessioni, non è difficile cogliere la fragilità di tante premesse implicite in questi due capoversi.

<sup>26</sup> *Justinian, the Empire, and the Church*, in «Dumbarton Oaks Papers» 22 (1968), pp. 43-60; *Byzanz*, in *Theologische Realenzyklopädie*, VII (Berlin-New York 1981), 501-2.

Ma anche i suoi argomenti, benché formulati in modo cauto e sfumato, non convincono né sul piano storico né sul piano teologico.

Tuttavia, le argomentazioni del Biondi, del Meyendorff e degli altri che ne condividono le opinioni non vanno prese alla leggera. Non va dimenticato, ad esempio, che il termine storiografico «cesaropapismo» é nato nel secolo XVIII° in Occidente ad opera del canonista protestante tedesco Justus Henning Boehmer<sup>27</sup> e che esso, nella sua genesi teorica, suppone il concetto occidentale della distinzione e separazione del potere dello Stato da quello della Chiesa in materia puramente religiosa. Ora, tale concetto a Bisanzio mancava, appunto perché, come abbiamo detto, l'*autocrator*, erede del culto imperiale pagano era «*rex-sacerdos*» o «*imperator-pontifex*» secondo le teorie eusebiane formulate in epoca costantiniana, e perciò non concepiva il proprio potere distinto e separato dalla Chiesa, ma come un potere d'origine divina sulla Chiesa, posto al di sopra della Chiesa, così come il suo potere sullo Stato era al di sopra dello Stato. Sia pure sovrano «per grazia di Dio», e «figlio della Chiesa» che chiamava «suo padré» tanto il papa quanto il patriarca di Costantinopoli, Giustiniano rappresentava il potere supremo, universale ed assoluto sia in campo civile che in campo religioso; *egli era il monarca non solo dell'Impero, ma anche della Chiesa.*

Donde deriva che il concetto di «cesaropapismo», benché elaborato e formulato con tale termine dal Böhmer appunto per designare il sistema ecclesiastico del periodo tardo-antico con particolare riferimento a Giustiniano, solo in un certo senso (analogamente al concetto opposto di «teocrazia») può applicarsi alla politica e alla legislazione del nostro imperatore. Infatti, nel caso suo e della monarchia bizantina in genere, si definisce come «cesaropapista» una realtà costituzionale, che *oggettivamente* era cesaropapista, ma *soggettivamente* (o ideologicamente) non era proprio o sempre tale. Gli imperatori bizantini praticando molto spesso ciò che il Böhmer chiamó per primo «cesaropapismo», non avevano affatto e non potevano avere, a quanto pare, la coscienza teologica e giuridica di estendere la propria competenza in un campo riservato all'autorità ecclesiastica. Tale coscienza fu possibile in Occidente grazie soprattutto alla dottrina della separazione del potere civile da quello religioso e della

---

<sup>27</sup> *Jus ecclesiasticum protestantium*, 6 voll., Halle 1714-37, I (3ª ed., 1730), «Dissertatio praeliminaris», § 14.

superiorità di questo sul primo, formulata dal papa Gelasio I° in una lettera all'imperatore Anastasio I° già nel 494, e poi mantenuta e sviluppata lungo tutto il medioevo e i tempi moderni.<sup>28</sup>

Ma se per «cesaropapismo» s'intende — come abbiamo detto più sopra e come normalmente si fa in sede di diritto — «il sistema di relazioni tra Stato (Cesare) e Chiesa (Papa), nel quale il primo estende la sua giurisdizione anche su terreni tradizionalmente riservati al secondo, come la definizione di controversie dogmatiche e l'organizzazione disciplinare interna della Chiesa»,<sup>29</sup> sembra innegabile che Giustiniano si configuri storicamente come un «superman» del cesaropapismo, non importa quali fossero le opinioni personali sue o quelle dei suoi contemporanei orientali. Perciò, tenendo sott'occhio la distinzione che abbiamo fatta, non ci sembra esagerato il giudizio del romanista Pietro De Francisci, secondo cui Giustiniano è «il rappresentante tipico» del «Cesaropapismo orientale».<sup>30</sup>

In altri termini, il consorte di Teodora ci appare cesaropapista in massimo grado, ma in senso «oggettivo» e non in senso «soggettivo», come invece fu, ad esempio, Giuseppe II° d'Absburgo (1741-90), il cui cesaropapismo illuministico è passato alla storia come «giu-

<sup>28</sup> La lettera di Gelasio I° con la dottrina in parola è stata edita spesso; cfr. F. JAFFÉ - S. LOEWENFELD, *Regesta Pontificum Romanorum ad annum p. C.n. MCXCVIII*, 2 voll., Lipsiae 1885-88, I, p. 85, n. 632; Ed. SCHWARTZ, *Publizistische Sammlungen zum acacianischen Schisma* (= Abhandl. der Bayer. Ak. der Wiss., philos.-hist. Abt., N. F., Heft X), München 1934, 19-24. Per le interpretazioni dottrinali date alla lettera, G. PILATI, *Chiesa e Stato nei primi quindici secoli*, Roma 1961, 53-55; per il contesto storico, v. C. CAPIZZI, *L'imperatore Anastasio I°*, Roma 1969, 110-12.

<sup>29</sup> V. s.v. *Cesaropapismo*, in *Enciclopedia storica Zanichelli*, Bologna 1975, p. 17. Tale definizione, sebbene molto discussa e variamente formulata, si ritrova, in sostanza, in molte pubblicazioni enciclopediche analoghe; cfr. P. PASCHINI, *Cesarismo (cesaropapismo)*, in *Enciclopedia cattolica*, III (Città del Vaticano 1950), coll.1355-56; U. SCHEUNER, *Caesaropapismus*, in *Die Religion in Geschichte und Gegenwart*, 3. Aufl., I (Tübingen 1957), col. 1582; A. PIOLA, *Cesaropapismo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, III (Torino 1959), p. 136; E. SESTAN (dir.), *Cesaropapismo*, in *Dizionario storico italiano*, Firenze 1971, 337. Tra le analisi più articolate e profonde, A. C. JEMOLO, *Stato e Chiesa*, in *Dizionario di politica*, a cura del P. N. F., I (Roma 1940), pp. 464-66; M. MESLIN - J. GOULLARD, *Césaropapisme*, in *Encyclopaedia universalis*, IV (Paris 1980), 86-90.

<sup>30</sup> *Arcana Imperii*, voll. 3 in 4 tomi, Milano 1947-48, III/2, p. 192.

seppinismo».<sup>31</sup> Il figlio e successore di Maria Teresa, stabilendo quali Ordini religiosi maschili e femminili fossero utili e quali inutili alla società, per sopprimerne oltre 400; elevando prima a 21 anni e poi a 24 anni l'età minima per la professione religiosa; prescrivendo agli studi conventuali e monastici quale testo di diritto canonico doversero adottare<sup>32</sup> *sapeva bene* di usurpare una giurisdizione riservata alla Chiesa, anche se le sue idee illuministiche forse lo liberavano da ogni scrupolo. Giustiniano invece, legiferando, ad esempio, sul modo di eleggere e consacrare i vescovi, *non sapeva affatto* o almeno *non dubitava* di essere, per questo, un usurpatore di diritti altrui.

### III — CESAROPAPISMO OGGETTIVO NELLA LEGISLAZIONE DI GIUSTINIANO

Ad ogni buon conto, il cesaropapismo oggettivo di Giustiniano ci sembra già dimostrato *ad abundantiam* da quello che abbiamo accennato circa la sua politica religiosa ed ecclesiastica. Una forte conferma ci deriva dalla sua legislazione.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Cfr. E. WINTER, *Der Josefismus. Die Geschichte des oesterreichischen Reformkatholizismus, 1740-1848*, Berlin 1962; E. PRÉCLIN - E. JARRY, in *Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni*, dir. da A. FLICHE e V. MARTIN, ed. it., XIX/2 (Torino 1975), pp. 1134-1164; A. VON ARNETH, *Josef II. Revolutionär von Gottes Gnaden*, Graz 1979.

<sup>32</sup> V. E. KOVÁCS, *Giuseppinismo*, in *Diz. degli Istituti di Perfezione*, IV (Roma 1977), coll. 1357-67.

<sup>33</sup> Una delle analisi più sistematiche e penetranti del cesaropapismo giustiniano è quella del DE FRANCISCI, *Arcana Imperii*, cit., III/2, pp. 179-203; in tale analisi il De Francisci era stato preceduto da vari studiosi moderni, come da W. PEWESIN, *Imperium, Ecclesia universalis, Rom, Der Kampf der afrikanischen Kirche um die Mitte des 6. Jahrhunderts*, Stuttgart 1937, 93-127 (dove si studia l'argomentazione di FACONDO di Ermiane nel *Pro defensione trium capitulorum*, XII, 3-4: PL, 838-49, per provare i limiti del potere imperiale in materia religiosa). Poche pagine, ma assai suggestive, ha dedicato al cesaropapismo «orientale» o «bizantino» (con evidente riferimento a Giustiniano) L. STURZO, *Chiesa e Stato. Studio sociologico-storico*, I<sup>a</sup> ed. it., 2 voll. Bologna 1958, I, 26-34 (p. 29: Dall'editto costantiniano alla formazione dell'impero carolingio); per quasi mezzo millennio [313-800] due tipi di diarchia religiosa si svilupparono: «il tipo *cesaro-papista bizantino* e il tipo *organizzativo latino*»).

Iniziamo con due fatti la cui gravità ecclesiologica, oltre che ecclesiastica, si rivela appieno soltanto a chi sappia mettersi nell'ottica del teologo e del canonista, pur non dimenticando che altro era il secolo VI° ed altro é il secolo XX°.

Sperando di ridurre all'ovile i monofisti severiani con le buone, Giustiniano, mitigando la persecuzione, li invitó nel 531 nella capitale per avere dei colloqui teologici con un gruppo di vescovi cattolici. Nel terzo di tali colloqui, presieduto personalmente da lui, i monofisiti lo convinsero della piena ortodossia della formula teopascita, che nel 524 era stata respinta dal papa Ormisda come insidiosa e superflua. La formula era: *É uno della Trinitá che ha patito nella carne*. Giustiniano la fece subito sua. Il 15 marzo 533 pubblicó una professione di fede che includeva tale formula, evitava la frase calcedoniana *una persona in due nature*, e non riconosceva nessun concilio ecumenico e men che meno quello di Calcedonia. La professione di fede era sostanzialmente cattolica, ma assai sospetta, date le circostanze. Il peggio fu che Giustiniano, scavalcando la gerarchia ecclesiastica e perfino il concilio ecumenico, pretese di imporre quella sua professione a tutti i sudditi dell'Impero pubblicandola sotto forma di costituzione. Infatti la fece inserire nel suo *Codex*, dove la ritroviamo tuttora integralmente.<sup>34</sup> Un'usurpazione simile del potere civile sul piano dogmatico era stata compiuta varie volte da imperatori eretici, come Basilisco e Zenone, ma mai da un imperatore cattolico. Quest'atto di incontestabile cesaropapismo non fu l'ultimo in Giustiniano.

Egli si occupó con comprensibile interesse della divisione ecclesiastica dell'Illirico Orientale, sua patria d'origine; ed é significativo che abbia impedito al patriarca di Costantinopoli Epifanio (520-535) di cominciare a sostituire la propria giurisdizione a quella tradizionale dei papi di Roma su tale prefettura dell'Impero, quando Epifanio tentó di eleggere il metropolita di Larissa usurpando un diritto del papa. Ma quando Giustiniano trasformó il suo villaggio natale, Tauresium, in una metropoli (sede arcivescovile) che chiamó Iustiniana Prima, mediante una legge del 14 aprile 535 vi trasferí di sua iniziativa la sede arcivescovile di Scupi (odierna Skoplje), conferendo alla

---

<sup>34</sup> C. I., I, 1, 6. Per tutta la vicenda, vedi STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, cit., II, pp. 376-78.

nuova metropoli i diritti primaziali di tutte le regioni settentrionali dell'Ilirico Orientale o bizantino. Così il metropolita di Tessalonica, vicario del papa per tutto l'Ilirico Orientale, si vide limitare arbitrariamente l'autorità al solo Ilirico meridionale.

Tale istituzione, attuata senza tener nessun conto della giurisdizione patriarcale del papa sulla prefettura intera dell'Ilirico bizantino, costituiva un precedente pericoloso, come si rivelerà in seguito: il nuovo metropolita troverà più di un pretesto per gravitare verso Costantinopoli piuttosto che verso Roma. Alcuni anni dopo, il papa Virgilio, trovandosi a Costantinopoli, per impedire tale deviazione, nominò il metropolita di Iustiniana Prima suo vicario per i territori che l'imperatore gli aveva attribuito. Così l'Ilirico Orientale fu diviso in due Vicariati pontifici nella speranza di tenerlo legato ecclesiasticamente a Roma, benché civilmente legato a Costantinopoli.<sup>35</sup>

Oltre a questo intervento a danno delle strutture ecclesiastiche cominciate a fissare fin dal concilio di Nicea (325), ve ne sono altri d'indole diversa. Giustiniano emanò leggi che non solo riproducevano o ratificavano i canoni ecclesiastici, ma, come ha dimostrato un grande studioso della materia: l'austriaco, Leopold Wenger, spesso li completavano o modificavano a capriccio.<sup>36</sup>

Egli legiferò sulle condizioni di accesso all'ordine episcopale, esigendo rigorosamente il celibato dei candidati per ragioni, per altro, serie e che verranno valorizzate in seguito — sopra tutto in Occidente — per estendere il celibato anche ai semplici suddiaconi, diaconi e sacerdoti: dedizione totale al servizio di Dio e della comunità, libertà dal pericolo di servirsi dei beni comuni delle istituzioni ecclesiastiche a scopi personali e di famiglia, ecc. Giustiniano legiferò pure sulla stessa elezione dei vescovi: il clero e il popolo delle città devono proporre tre candidati per la scelta che sarà effettuata dal metropolita o arcivescovo; se si tratta invece di eleggere un metropolita, si proporranno ugualmente tre candidati, i quali saranno pro-

<sup>35</sup> Cfr. L. DUCHESNE, *L'Illyricum ecclésiastique*, in «Byzantinische Zeitschrift», 1 (1892), pp. 531-50 = *Eglises séparées*, 2<sup>e</sup> éd., Paris 1905, pp. 229-81; J. ZEILLER, *Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l'empire romain*, Paris 1918, 385-95; STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, cit., II, 115-16, 183-85, 228, 661-62, 676-78.

<sup>36</sup> Cfr. L. WENGER, in «Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien», Phil.-hist. Klasse, CCXX/2 (1942), pp. 133-46.



posti alla scelta del sinodo provinciale o patriarcale, secondo le tradizioni del luogo.<sup>37</sup>

Oltre che sui vescovi, Giustiniano *legiferò sull'ordinazione degli altri ecclesiastici (chierici degli ordini minori, suddiaconi, diaconi, sacerdoti)*.

Emanò *leggi minuziose sulla condotta* che dovevano tenere tutti membri del clero, ai quali proibì di assistere agli spettacoli dell'Ippodromo in quanto indegni di loro e inconciliabili con la serietà di vita richiesta da uomini consacrati in modo speciale a Dio e obbligati a dare buon esempio nei costumi.<sup>38</sup>

Naturalmente *promulgò leggi anche sui monaci*, anche se non fu il primo imperatore a farlo. La stragrande maggioranza delle leggi conservateci dal *Corpus iuris civilis* in materia sono di Giustiniano. Le sue disposizioni scendono a volte ai minimi particolari della regolamentazione delle associazioni religiose e monastiche; egli infatti promulgò decreti sulla loro organizzazione esterna ed interna e sulla vita comune e personale dei monaci: decreti che costituiscono delle vere e proprie regole monastiche.<sup>39</sup> E vien fatto di domandarsi che cosa v'entrasse il potere imperiale con la vita ascetica dei monaci.

Sembra certo che alla stesura di questa legislazione abbiano preso parte dei monaci, i cui consigli e le cui suppliche trovavano orecchi sempre aperti in Giustiniano. Si dubita invece della validità di un'ipotesi, del resto giudiziosa, secondo cui le leggi monastiche di Giustiniano avrebbero subito l'influsso della regola di S. Benedetto.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> C. I., I, 3, 41, praef. § 1-4, 19, 21; I, 3, 47; I, 3, 52, praef. § 1-4; Nov. 6, cap. 1; Nov. 123, cap. 1-4, 6; cap. 1-4, 6; Nov. 137, cap. 1-4.

<sup>38</sup> C. I., I, 3, 41; I, 3, 42; I, 3, 52, praef. § 198; I, 4, 34; Nov. 6, cap. 2-8; Nov. 22, capp. 42; Novv. 56-58; Nov. 123, cap. 10.

<sup>39</sup> C. I., I, 3, 43; I, 3, 46; I, 3, 51; I, 3, 52, § 9-15; I, 3, 54; § 2-7; Nov. 5; Nov. 22, cap. 5; Nov. 76; Nov. 123, cap. 27-28, 3-44; Nov. 133. Cfr. B. GRANIČ, *Die rechtliche Stellung und Organization der griechischen Klöster nach dem Justinianischen Recht*, in «Byzantinische Zeitschrift», XXIX (1929-30), pp. 6-34; Id., *Die privatrechtliche Stellung der griechischen Mönche im V. und VI. Jahrhundert*, ivi, 669-76; A. TABERA, *De ordinatione status monachalis in fontibus iustinianeis* in «Commentarium pro religiosis et missionariis» XXIV (1933), 87-95, 199-206; XXV (1934), 412-18; R. ORESTANO, *Beni dei monaci e monasteri nella legislazione giustiniana*, in AA.VV., *Studi in onore di P. De Francisci*, III (Milano 1956), 571-77; BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, cit., I, 421-24; L. VANNICELLI, *Normativa sui monaci e sui monasteri nel diritto ecclesiastico romano*, Bologna 1969, 335-50.

<sup>40</sup> Cfr. Nov. 5, del 17 marzo 535; Nov. 133, del 16 marzo 539. L'ipotesi

Ci sembra piú ovvio che Giustiniano pubblicasse *leggi sugli istituti ecclesiastici di beneficenza* (nosocomi, gerontocomi, xenodochi, brefotrofi, orfanotrofi, ricoveri di mendicitá, ecc.). La sua cura si concentró sopra tutto sull'amministrazione dei beni di tali istituti, come sui beni ecclesiastici in genere. L'imperatore esige con insistenza che gli amministratori, laici od ecclesiastici, rispettino fedelmente le intenzioni dei benefattori; che non vendano od alienino in nessun modo i beni mobili od immobili dell'istituzione loro affidata; che non traggano nessun vantaggio personale o privato dalla loro amministrazione, eccetto la paga pattuita. Nel dare tali disposizioni é dichiarata in anticipo la modalitá giuridica degli atti o contratti proibiti e vengono minacciate sanzioni pecuniarie e personali piuttosto severe contro i trasgressori.<sup>41</sup>

Anche a prescindere da una concezione occidentale o moderna dei rapporti tra Stato e Chiesa, si intuisce facilmente che tutta questa legislazione poneva la Chiesa sotto una pesante tutela statale limitando la libertá della Chiesa nella sua vita quotidiana e strettamente religiosa. Ma Giustiniano, imperterrito, non si fermó qui; si spinse molto piú avanti.

Egli non ebbe scrupoli a restringere il diritto di asilo sacro, dichiarandolo invalido nei casi che se ne servissero adúlteri, assassini, rapitori di donne, e limitandone fortemente l'applicazione per i concussionari del fisco, cioé per quegli agenti fiscali o esattori che, in un modo o nell'altro, impedivano alle casse pubbliche di ricevere il denaro delle tasse, sia favorendo l'evasione fiscale dei contribuenti sia distraendo il denaro percepito col farlo finire nelle tasche proprie o altrui. Un'altra riduzione del diritto di asilo si ebbe quando Giustiniano ordinó che ai contribuenti divenuti debitori del fisco si sequestrassero i beni, che essi, per sottrarli al sequestro, avrebbero depositato nel recinto sacro dell'asilo.<sup>42</sup>

---

in questione é di J. CHAMPAN, *Saint Benedict and the Sixth Century*, London 1926, pp. 57-74; cfr. E. CASPAR, *Geschichte des Papsttum*, 2 voll., Tübingen 1930-33, II, 321 e 775.

<sup>41</sup> C. I., I, 2, 19-25; I, 3, 41-42; I, 3, 45; I, 3, 48; I, 3, 55; Nov. 3; 7; 9; Nov. 40; Nov. 43; Nov. 54, cap. 2; Nov. 55; 59; 65; 111; 120; Nov. 123, cap. 6, 16, 23; Nov. 131, cap. 5-15.

<sup>42</sup> C. I., I, 12, 6; Nov. 17, cap. 6-7; Nov. 37, cap. 10; Nov. 117, cap. 15, § 1; Nov. 128.

## IV — CESAROPAPISMO AMBIGUAMENTE PRIVILEGIANTE

La limitazione del diritto d'asilo sacro era, in fondo, la limitazione di un privilegio passato dal paganesimo al cristianesimo man mano che lo Stato, da pagano, era diventato cristiano.<sup>43</sup> Ma in quanto a privilegi ecclesiastici Giustiniano fu così generoso, da indurci a fare un'obiezione proprio contro il suo cesaropapismo: come si può giudicare cesaropapista un imperatore come lui, che colmò la Chiesa di privilegi al punto da renderla largamente partecipe del potere statale tanto sul piano civile che sul piano penale? Quest'obiezione, poco attesa, va presa sul serio. La sua soluzione si deduce analizzando la natura e la finalità ultima dei privilegi concessi da Giustiniano alla Chiesa.

Rafforzando i legami, già molto stretti, tra autorità civile ed autorità ecclesiastica, la legislazione di Giustiniano privilegiò, come oggi suol dirsi, nettamente la seconda; operò, in altre parole, a netto vantaggio dell'autorità ecclesiastica, seguendo, del resto, una tendenza innescata già ai tempi di Costantino. Da questo imperatore in poi, l'influsso dei vescovi nell'amministrazione delle città era andato crescendo. La decadenza del senso civico tra i laici spinti sempre più a facili abusi di potere; le invasioni barbariche col loro strascico di uccisioni, distruzioni, ed epidemie; le numerose e ricche donazioni fatte dai fedeli alla Chiesa e alle sue istituzioni ritenute più efficienti di quelle statali — questi ed altri fatti avevano offerto ai vescovi e al loro clero continue occasioni di sostituire in molti settori dell'amministrazione pubblica le autorità civili, sempre più corrotte, egoistiche e rinunciarie. Era fatale che tale sostituzione facesse crescere l'influsso o la presenza diretta degli ecclesiastici nelle strutture dello Stato.<sup>44</sup>

Giustiniano intensificò tale influsso e tale presenza in tutti i sensi. In certi casi egli non fece altro che dare una base giuridica a

---

<sup>43</sup> Vedi, ad es., D. GEMMITI, *La Chiesa privilegiata nel Codice Teodosiano, Vescovo, Clero e Monaci: aspetti emblematici*, Napoli-Roma 1991.

<sup>44</sup> Sui temi che qui sfioriamo presenta pagine assai pertinenti anche il BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, cit., I, pp. 360-94 («Ius singulare ecclesiastico - Immunità e privilegi»), 435-61 («Funzioni civili dei vescovi - Episcopalis audientia»).

usanze ormai antiche. Ciò avvenne quando, ad esempio, attribuì al vescovo la protezione dei trovatelli, degli alienati e «handicappati» in genere, dei minorenni e delle donne indifese.<sup>45</sup> In molti altri invece Giustiniano fece delle innovazioni vere e proprie, che meritano d'essere ricordate, sia pure di sfuggita.

In una costituzione del 18 gennaio 529 rinnovò la proibizione delle prigioni private ed affidò ai vescovi il compito di liberarne i detenuti; oltre a ciò, affidò loro l'incarico di visitare le prigioni pubbliche tutti i mercoledì o i venerdì della settimana e di ispezionarle in modo da denunciare gli eventuali abusi che vi trovassero, anche se commessi dalle autorità più alte.<sup>46</sup>

In un'altra costituzione, datata il 24 giugno 530, egli pose i vescovi a capo dell'amministrazione civile, sopra tutto finanziaria, delle città, includendovi l'approvvigionamento dei generi di consumo con la progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici; e ordinò loro di opporsi energicamente ai funzionari di Stato che violassero tale legge: eventualmente, dovevano far ricorso all'intervento della corte imperiale e della prefettura.<sup>47</sup>

Oltre a ciò, la legislazione di Giustiniano attribuisce ai vescovi l'incarico quanto mai delicato di vigilare su tutta l'attività dei governatori di provincia, di ammonirli frequentemente perché compiano il proprio dovere, e di mandare all'imperatore rapporti scritti ed orali sui loro misfatti ed abusi non temendo di peccare di delazione o denigrazione.<sup>48</sup> È troppo facile indovinare la realtà che stava all'origine di leggi simili; come pure lo strapotere e le odiosità che esse potevano generare.

In una legge del 17 aprile 539 si giunge a prescrivere che, se in un processo presieduto e concluso dal governatore, le due parti contestano la giustizia della sua sentenza, il vescovo (o, pare, il metropolita) giudicherà di nuovo la causa insieme col governatore; e nel caso in cui il governatore è accusato dai suoi amministrati, egli deve

<sup>45</sup> C. I., I, 4, 24; I, 4, 27 = V, 70, 7, § 5-6c; I, 4, 28 = V; 4, 25; I, 4, 30; I, 4, 31 = VII, 4, 2; I, 4, 33, da confrontare con V, 4, 29.

<sup>46</sup> C. I., IX, 4, 6; IX, 5, 2 = I, 4, 22-23.

<sup>47</sup> C. I., I, 4, 26; cfr. III, 2, 24; X, 30, 4; XII, 63, 2.

<sup>48</sup> C. I., I, 4, 33, § 2; cfr. V, 4, 29, § 5; I, 5, 12, § 22; I, 18; § 12-13; Nov. 8, cap. 8, § 1; Nov. 51, cap. 1; Nov. 85, cap. 1; 134, cap. 8 § 1; Edict. 12, cap. 2.

sottoporsi al processo presieduto dal vescovo.<sup>49</sup>

Del resto, quattro anni prima Giustiniano aveva sottoposto alla giurisdizione civile dei vescovi i governatori uscenti, che tentavano di sottrarsi con la fuga, durante i cinquanta giorni che seguivano le loro dimissioni e nei quali potevano essere messi in stato di accusa da parte dei loro ex-amministrati.<sup>50</sup>

Tuttavia in una legge del 1° maggio 546 Giustiniano fece un'innovazione in senso contrario: creó la possibilità fino allora interdetta, di fare appello alle autorità laiche contro le sentenze episcopali.<sup>51</sup>

Queste due ultime costituzioni dimostrano che la legislazione di Giustiniano, pur non giungendo a sottrarre il clero a ogni giurisdizione secolare, fece passi decisivi in tale direzione; e il suo esempio non verrà dimenticato dai suoi successori.

A proposito di tale «fuga in avanti» di Giustiniano sono significativi i fatti che seguono. All'inizio del suo regno, egli, confermando disposizioni già in vigore, diede ai contendenti del mondo ecclesiastico la possibilità di optare fra il tribunale secolare e quello ecclesiastico, anche se l'azione giudiziaria intentata contro ecclesiastici vertesse su materia civile o penale, in cui la Chiesa soleva infliggere punizioni meramente spirituali (scomunica, sospensione 'a divinis', interdetto, penitenze varie).<sup>52</sup>

Ma, meno di un decennio dopo, le cose cominciarono a cambiare. Varie leggi emanate tra il 539 e il 546 resero la giurisdizione civile dei vescovi obbligatoria per il clero secolare e per i monaci e le monache. I tribunali laici potevano occuparsi delle cause riguardanti tali categorie di cittadini solo quando una delle parti in causa non era soddisfatta dalla sentenza pronunciata dal vescovo. Sul piano penale, inoltre, nessuna sentenza emanata da un tribunale laico contro un chierico diviene esecutiva, se prima il vescovo non lo spoglia della sua dignità ecclesiastica; e, se il vescovo si rifiuta di infliggere

---

<sup>49</sup> Nov. 86, cap. 2. Per tutta la legislazione che si ricollega a questa Novella, v. G. VISMARA, *Episcopalis audientia*, Milano 1937, pp. 136-39; cfr. BRONDI, *Il diritto romano cristiano*, cit., I, 435-61; H. JAEGER, *Justinien et l'«episcopalis audientia»*, in «Revue d'Histoire du Droit Français et Étranger», 1960, 214-62.

<sup>50</sup> Nov. 8, cap. 9; Nov. 128, cap. 23-24.

<sup>51</sup> Nov. 123, cap. 21, praef.

<sup>52</sup> C. I., I, 4, 29, § 11 (del 18 ottobre 530); cfr. I, 3, 25, praef. e I, 4, 13 (di Marciano); I, 3, 36, § 2 (di Zenone).

tale pena preliminare al condannato, la decisione finale é riservata all'imperatore. Riguardo ai vescovi stessi, la legge del 546 proibisce di citarli in giudizio, sia per cause civili che per cause penali, davanti a un tribunale laico, salvo l'ordine esplicito emesso dall'imperatore medesimo.<sup>53</sup>

Questa nostra analisi, pur fortemente limitata, dimostra che la legislazione ecclesiastica di Giustiniano, anche se non sempre possa definirsi «cesaropapista» nel senso che abbiamo già esposto, e non sempre possa ritenersi una «sopraffazione della Chiesa» da parte dello Stato, tende tuttavia a una tale «compenetrazione», come l'ha chiamata il Biondi,<sup>54</sup> che facilmente degenererà nella confusione o identificazione storica dei due poteri. Ora, data la posizione suprema occupata dall'imperatore nella costituzione bizantina, tale confusione o identificazione non faceva altro che portar acqua al mulino del cesaropapismo oggettivo, se non anche soggettivo.

Si tratterà comunque di una confusione o identificazione non prive di logica: se lo Stato bizantino come continuazione di quello romano era unico e universale; se la Chiesa fondata da Cristo era ugualmente unica e universale; se l'imperatore era, in quanto luogotenente o vicario di Dio, a capo e al di sopra dello Stato e della Chiesa; che meraviglia se egli, nell'esercitare il suo potere assoluto e supremo sulle due istituzioni, tendeva a confonderle e identificarle, se non in teoria, almeno nella loro concretezza storica? Anzi, ci domandiamo, era possibile l'esercizio di un potere imperiale così concepito senza una simile confusione e identificazione di Stato e Chiesa? Se la risposta é negativa, si affaccia un'altra domanda: fu dunque il cesaropapismo oggettivo di Giustiniano una fatalità storica?

Oltre a questi due, si presenta subito un terzo interrogativo: se Giustiniano mostra nella sua legislazione un «cesaropapismo» nel senso oggettivo piú radicale del termine, fino a che punto ciò non gli fu reso possibile o magari suggerito dagli uomini di Chiesa del

---

<sup>53</sup> Nov. 79; Nov. 83; Nov. 123, cc. 7-8, 21-22.

<sup>54</sup> Il termine é usato dal BIONDI, *Giustiniano primo*, cit., p. 14: «Questo é il principio fondamentale, il leitmotif di tutta la legislazione giustiniana. *Compenetrazione intima tra Imperium e Sacerdotium*, tra legge umana e divina, nel senso che tutto l'Impero é imperniato e si fonda sulla legge divina e la fede cattolica».

suo ambiente e del suo tempo? Infatti, riflettendo sulla sua legislazione ecclesiastica, tutta tesa a rafforzare le strutture e le funzioni della Chiesa, sorge il sospetto che, mentre l'imperatore, pensava sia pure inconsciamente o in buona fede, di trasformare l'istituzione ecclesiastica in «strumento» del potere civile (*instrumentum regni*), la gerarchia della Chiesa, spesso in notevole maggioranza, sia lasciandolo fare che collaborando attivamente con lui, forse si illudeva di strumentalizzare il potere civile a favore delle proprie strutture istituzionali.

Proprio questa ipotesi ci induce a considerare la legislazione ecclesiastica di Giustiniano come viziata da un ambiguo *do ut des* tra Stato e Chiesa, praticato sotto la maschera del «privilegio» in senso filo-ecclesiastico, ma, in ultima analisi, insidiosamente cesaropapista. Credendo di rafforzarsi con l'integrare le proprie strutture esterne nello Stato, la Chiesa poneva in realtà le premesse del suo peggiore asservimento a Cesare e legava imprudentemente le sue sorti spirituali ed eterne alla sorte temporale transeunte dello Stato, dimenticando l'evangelico «dare a Cesare quel che é di Cesare e a Dio quel che é di Dio». La storia della cristianità antica, medievale e moderna, e sopra tutto — diciamo *sopra tutto*, non *esclusivamente* — la storia anche contemporanea dell'Oriente cristiano, si sono incaricate di far comprendere, nonché deplorare e talora soffrire crudelmente, tutta la tragica portata di tale imprudenza e di tale dimenticanza.

CARMELO CAPIZZI S. J.